

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

II^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1963

(86^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LORENZI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » (2265) (D'iniziativa del deputato Ceravolo Mario) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e reiezione):

PRESIDENTE	Pag. 871, 872, 873
CAROLI, relatore	872, 873
D'ALBORA	873
GATTO	873
PASQUALICCHIO	872, 873
PIGNATELLI	873
ROSATI	873
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la sanità	873
ZELIOLI LANZINI	873

« Norme generali relative agli onorari e ai compensi per le prestazioni medicochirurgiche e istituzione della relativa tariffa » (2331-Urgenza) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	874
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Caroli, D'Albora, Franzini, Gatto, Indelli, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, Rosati, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e reiezione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ceravolo Mario: « Estensione delle disposizioni della legge 1° luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia » (2265) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cera-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)86^a SEDUTA (30 gennaio 1963)

volò Mario: «Estensione delle disposizioni della legge 1^o luglio 1955, n. 550, ai primari ospedalieri già appartenenti agli ospedali coloniali o della Venezia Giulia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge fu rinviata a seguito delle perplessità manifestate da vari commissari in merito al provvedimento stesso.

Da parte del senatore Pignatelli si prospettò anzi l'opportunità di emendarlo nel senso di mantenere in servizio questi primari per un periodo corrispondente a quello della sospensione dal servizio medesimo, sempre che non venga superato il settantesimo anno d'età.

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 1^o luglio 1955, n. 550, sono estese anche a coloro che, per effetto del trattato di pace, o per persecuzioni politiche, hanno dovuto abbandonare il posto che occupavano in ospedali coloniali o della Venezia Giulia e furono riammessi in servizio in virtù della legge 4 novembre 1951, n. 1188.

CAROLI, *relatore*. Desidero anzitutto osservare che l'emendamento proposto dal collega Pignatelli nella passata seduta, oltre a stabilire un diverso trattamento tra l'uno e l'altro medico, comporterebbe un ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, il che significherebbe comprometterne l'approvazione in questa legislatura.

Inoltre, poichè si obiettò che si sarebbe trattato di un provvedimento a favore di una sola persona, debbo oggi chiarire, in base a notizie più esatte pervenutemi, che gli interessati solo almeno quattro o cinque.

È del resto evidente la necessità di sanare la sperequazione attualmente in atto; sperequazione costituita dal fatto che, mentre altri primari hanno ottenuto la proroga dei limiti d'età, quelli considerati dal disegno di legge sono rimasti in una situazione di

evidente disagio, non avendo finora ottenuto questo beneficio. Credo quindi che potremo con sicura coscienza approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera.

PRESIDENTE. Bisogna considerare anche che i primari interessati sono entrati in servizio prima del 1938; quando, cioè, il primariato durava *usque ad finem*. Solo nel 1938, infatti, il primariato venne limitato fino ai 65 anni d'età; ragione per cui chi prestava servizio da una data anteriore poteva vantare dei diritti acquisiti. Tanto è vero, che ad un certo momento tali diritti sono stati rivendicati e, per un certo numero di primari, il limite d'età è stato, con apposita legge, spostato a 70 anni.

È bene, quindi, operare la perequazione di cui parlava il relatore, estendendo la suddetta provvidenza anche ai primari già appartenenti a ospedali coloniali o della Venezia Giulia, i quali, in caso contrario, potrebbero veramente ritenersi vittime di un'ingiustizia.

PASQUALICCHIO. Già precedentemente ho messo in evidenza le ragioni che, a mio parere, si oppongono all'approvazione del provvedimento.

È stato invocato il precedente della legge 1^o luglio 1955, n. 550; ma tale legge riguarda i primari ospedalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali. Noi sappiamo infatti cosa accadde durante il ventennio: con una disposizione arbitraria molti primari ospedalieri, per essere o di determinate idee politiche o di razza non ariana, vennero allontanati dal servizio. In seguito, col decreto legislativo 6 gennaio 1944, n. 9, e col decreto legislativo luogotenenziale 16 ottobre 1944, n. 301, gli stessi furono riammessi in ruolo e infine, con la citata legge del 1955, si dispose il loro mantenimento in servizio fino al settantesimo anno d'età, a titolo di riparazione per l'ingiustizia da essi subita.

La situazione contemplata dal provvedimento in esame, invece, è del tutto diversa,

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

86ª SEDUTA (30 gennaio 1963)

ragione per cui sono dell'avviso che l'estensione prevista sia assolutamente inopportuna e non meriti neppure di essere discussa.

C A R O L I , *relatore*. L'articolo unico del disegno di legge parla di «coloro che, per effetto del trattato di pace, o per persecuzioni politiche, hanno dovuto abbandonare il posto che occupavano in ospedali coloniali o della Venezia Giulia...».

L'analogia con la legge del 1955, dunque, esiste.

P A S Q U A L I C C H I O . Quanto asserito nell'articolo non è esatto. I primari in questione non hanno subito alcuna persecuzione politica.

C A R O L I , *relatore*. Evidentemente, allora, chi non si trova nelle condizioni previste dall'articolo non beneficerà del provvedimento.

G A T T O . Attualmente, in forza della norma transitoria da noi a suo tempo approvata, tutti i primari ospedalieri sono tenuti in servizio fino al settantesimo anno d'età, in attesa del provvedimento di riforma generale dell'ordinamento ospedaliero che dovrà tra breve essere sottoposto al nostro esame e che probabilmente consoliderà il suddetto termine.

Ritengo quindi che una decisione in merito ai primari considerati nel disegno di legge odierno potrà anche essere rinviata alla prossima legislatura.

C A R O L I , *relatore*. Ma si tratta di tranquillizzare delle persone costrette a lasciare il servizio attivo con grave danno ai fini della pensione! Approvando il provvedimento non si avrebbero certo conseguenze negative per alcuno, mentre si concederebbe un beneficio a chi, in un modo o nell'altro, è stato ingiustamente colpito da eventi bellici. Non vedo come si possa negare a persone che hanno lavorato per tutta la vita di maturare il periodo di servizio necessario per la pensione.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo dichiaro di concordare con il relatore e di essere favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

P I G N A T E L L I . Desidero ancora aggiungere a quanto ho detto nella passata seduta che sono assai perplesso in merito a questa pioggia di disegni di legge volti a favorire singole persone o gruppi molto ristretti, per cui la nostra, più che un'aula legislativa, sembra essere un'aula di giustizia.

Io comprendo i motivi che spingono l'onorevole relatore a sostenere con tanta passione la causa dei primari di ospedali coloniali o della Venezia Giulia; non dobbiamo però, per favorire loro, danneggiare chi li segue in carriera. Del resto mi chiedo come sia possibile, nell'anno di grazia 1963, continuare a guardare indietro, a quelli che hanno avuto qualche riflesso negativo da situazioni susseguitesesi dal ventennio d'infamia in poi. Vi sono dei disegni di legge nei quali manca solo il nome ed il cognome del beneficiario perchè la loro funzione di provvedimenti *ad personam* diventi ufficiale! Mi sembra che in questo modo si mortifichi la missione del legislatore!

Affermo pertanto la mia opposizione al provvedimento.

Z E L I O L I I A N Z I N I . L'onorevole relatore ha sostenuto la sua tesi con un calore ed una passione che sarebbero stati senz'altro giustificati più per un problema di massa che per un problema riguardante solo tre o quattro persone.

Ad ogni modo, e solo per deferenza verso di lui e verso il rappresentante del Governo, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

D' A L B O R A . Anch'io dichiaro di astenermi dal voto.

R O S A T I . Mi associo alla dichiarazione dei senatori Zelioli Lanzini e D'Albora.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

86ª SEDUTA (30 gennaio 1963)

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme generali relative agli onorari e ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa » (2331-Urgenza)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-

chirurgiche e istituzione della relativa tariffa ».

Stante l'assenza del relatore, senatore Bonadies, impedito, per le sue condizioni di salute, ad intervenire, ancora per qualche tempo, ai lavori della nostra Commissione, ritengo opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta,

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari